



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
8^a legislatura

Presidente
V. Presidente
Assessori

Giancarlo	Galan
Luca	Zaia
Renato	Chisso
Giancarlo	Conte
Maria Luisa	Coppola
Oscar	De Bona
Antonio	De Poli
Elena	Dunazzan
Fabio	Gava
Massimo	Giorgetti
Renzo	Marangon
Flavio	Tosi
Stefano Antonio	Valdegamberi

Deliberazione della Giunta

n. **631** del **7 MAR. 2006**

Segretario

Antonio Menetto

OGGETTO: Provvidenze a favore dei trapiantati d'organo e midollo osseo e dei donatori d'organi da vivente

Il Relatore, Flavio Tosi, Assessore alle Politiche Sanitarie, riferisce quanto segue.

Il trapianto di organi e tessuti è – com'è noto – un trattamento medico di consolidata e comprovata validità clinica, che rappresenta, in gran parte dei casi, l'unica possibilità di sopravvivenza per l'ammalato.

Tale efficacia terapeutica, peraltro, non è soltanto frutto delle riconosciute competenze delle équipes medico-chirurgiche coinvolte, ma anche del tipo di assistenza che si è in grado di fornire al paziente. E' oramai assodato, infatti, che una efficace e adeguata continuità assistenziale pre e post trapianto garantisce i migliori risultati nei soggetti sottoposti e/o da sottoporre a trapianto.

Il concetto di continuità assistenziale non deve dunque limitarsi alla sola dimensione medica in senso stretto, ma riguardare anche la più ampia dimensione socio-sanitaria.

Quest'ultima, poi, assume un particolare significato, se consideriamo il ruolo dell'individuo sano donatore. Dare ad altri un proprio organo o parte di esso o di proprie cellule dà valore a quel principio di solidarietà solennemente sancito dalla Costituzione.

Quanto sopra è tanto più valido per la nostra Regione, la quale, nel settore dei trapianti, si è data un modello clinico-organizzativo divenuto in questi ultimi anni punto di riferimento a carattere nazionale: si tratta allora di portare, sia pure gradualmente, ad analoghi livelli di eccellenza l'aspetto socio-sanitario del trapianto e della patologia ad esso correlata.

A quest'ultimo specifico riguardo, vi è da tener presente l'esistenza sul territorio veneto delle quattro Case-albergo (a Padova, Verona, Treviso e Vicenza), dove possono soggiornare confortevolmente, a prezzi assai contenuti, i pazienti ed i loro familiari nella fase pre e post-trapianto.

Per quanto riguarda altre iniziative a carattere socio-sanitario poste in essere dalla Regione Veneto a favore dei propri cittadini dializzati e/o donatori di midollo osseo, sono da ricordare la DGRV n. 3120/94 ("Soggetti sottoposti a trattamento di dialisi. Rimborsamento per spese di trasporto con mezzi diversi dall'ambulanza"), e la DGRV n. 3853 del 3 dicembre 2004, in cui sono stati emanati "Provvedimenti a favore della donazione di midollo osseo".

Attraverso il presente atto, si vuole dunque estendere ai pazienti sottoposti o da sottoporre a trapianto forme di sostegno analoghe a quelle già in atto per gli altri assistiti dal SSR sopra menzionati.

Per fare fronte a ciò, si rende opportuno evidenziare i seguenti dati: i pazienti in lista d'attesa di organi presso i Centri Trapianti del Veneto sono 1109, di cui il 58,8 % residenti fuori regione (fonte: CNT, luglio 2005). I cittadini veneti trapiantati o iscritti in Centri Trapianti extraregione sono 101 (fonte: Nilp, giugno 2005).

Con riferimento all'attività trapiantologica da cadavere, si deve valutare, facendo una media fra i vari protocolli d'organi, 4 accessi al centro trapianti prima dell'intervento, una degenza che varia fra le 2 e le 4 settimane (a seconda dell'organo trapiantato) e altri 8 accessi nel primo anno; successivamente i controlli ambulatoriali presso il centro di alta specializzazione scendono a 3. Nei casi di donazione da vivente (organi e midollo osseo) il percorso clinico prevede mediamente 4 accessi in ambiente specialistico in fase pre-trapianto, la degenza relativa al prelievo (7 giorni per il rene, 10-15 per il fegato, 1 e ½ per il midollo osseo), ulteriori controlli post-donazione che possono essere svolti presso le strutture sanitarie di residenza.

Occorre altresì tener presente che, in virtù della vigente normativa, i pazienti residenti in Veneto ed inseriti nell'anagrafe sanitaria hanno diritto di accedere ai Centri di trapianto in Italia e all'estero per i controlli post-trapianto.

In conclusione, si propone che i pazienti veneti seguiti presso i Centri di altre Regioni o all'estero possano – qualora il reddito IRPeF dei loro nuclei familiari non superi i 40.000,00 euro annui – beneficiare di un contributo economico a carico del SSR (per un onere quantificabile presuntivamente in 200/250 mila euro annui), purché: a) inseriti nelle liste trapianti e tipizzati; b) chiamati per l'effettuazione di trapianto di organi da parte di strutture sanitarie pubbliche in altre Regioni o all'estero; c) sottoposti a follow-up post trapianto.

Ciò comporta nello specifico che, a far data dal 1° gennaio 2006, le Aziende Ulss di residenza corrispondano ai loro assistiti che si trovino nelle condizioni sopradescritte:

a) le spese di viaggio sostenute dal paziente e da un suo accompagnatore nei limiti della tariffa ferroviaria di 2^a classe, aerea (in classe economica) e, in caso di utilizzo di un automezzo privato, secondo le vigenti tariffe A.C.I. – in occasione di:

- esami preliminari, tipizzazione di istocompatibilità ed altri esami clinici o indagini che richiedano una altissima specializzazione;
- interventi di trapianti d'organo;
- controlli successivi all'intervento ed eventuale espianto; FOLLOW UP

b) le spese di soggiorno del paziente e di un suo accompagnatore nel periodo pre e post operatorio presso la località sede del Centro trapianti (ovvero altre località, indicate dal

Centro medesimo, qualora ciò fosse richiesto da certificate esigenze cliniche). Tali spese di soggiorno (vitto e alloggio) vanno rimborsate entro il limite giornaliero di 150,00 euro, a seguito di presentazione di idonea documentazione fiscale.

Infine, nei casi di trapianto d'organo o parte di esso tra persone viventi, al donatore va riconosciuto l'esonero dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie connesse al prelievo, e va altresì riconosciuto il rimborso spese in misura del tutto analoga a quanto qui previsto per i trapiantati, prescindendo dal reddito del nucleo familiare del donatore stesso.

Il Relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il Relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33 - 2° comma dello Statuto - il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge 1 aprile 1999 n. 91;

VISTE le proprie deliberazioni nn. 3120/94 e 3853/04

DELIBERA

1) che le Aziende Ulss di residenza dei pazienti trapiantandi/trapiantati d'organo (e dei donatori, nel caso di trapianto di rene o di fegato da vivente) e di midollo osseo seguiti presso i Centri Trapianto di altre Regioni o all'estero, corrispondano agli stessi:

a) le spese di viaggio sostenute dal soggetto e da un suo accompagnatore nei limiti della tariffa ferroviaria di 2^a classe, aerea (in classe economica) e, in caso di utilizzo di automezzo privato, secondo le vigenti tariffe A.C.I. - in occasione di:

- esami preliminari, tipizzazione di istocompatibilità ed altri esami clinici o indagini che richiedano una altissima specializzazione;
- interventi di trapianti d'organo
- controlli successivi all'intervento ed eventuale espianto;

b) le spese di soggiorno del soggetto e di un suo accompagnatore nel periodo pre e post operatorio presso la località sede del Centro trapianti (ovvero altre località, indicate dal Centro medesimo, qualora ciò fosse richiesto da certificate esigenze cliniche). Tali spese di soggiorno (vitto e alloggio) vanno rimborsate entro il limite giornaliero di 150,00 euro, a seguito di presentazione di idonea documentazione fiscale;

2) che i rimborsi, nelle misure e con le modalità di cui sopra, vengano disposti, a decorrere dal 1° gennaio 2006, a favore del cittadino trapiantando/trapiantato d'organo e midollo osseo, a condizione che il reddito IRPEF lordo del nucleo familiare di questi non superi i 40.000,00 euro annui;